

COMUNE DI ARENA PO
PROVINCIA DI PAVIA

DECRETO SINDACALE N. 16 del 05/06/2025

Oggetto: Determinazione del trattamento economico spettante al Segretario Comunale titolare della segreteria convenzionata dei Comuni di Arena Po, Unione dei Comuni di prima Collina (Canneto Pavese, Castana, Montescano) e Portalbera. Periodo dal 07.05.2025. Rettifica applicazione dell'istituto dell'indennità c.d. 'di galleggiamento' ex art. 41 comma 5 CCNL 16.05.2001 in forza della comunicazione dell'Unione dei Comuni di Prima Collina del 04.06.2025 prot. 0001678, delle disposizioni di cui all'art. 60) del CCNL 11.12.2023 e del Decreto sindacale n. 17 del 31.12.2024

IL SINDACO

PREMESSO che i Comuni di Arena Po (Comune capofila), l'Unione dei Comuni di Prima Collina (Canneto pavese, Castana e Montescano) il 18.01.2021 hanno sottoscritto la Convenzione per il servizio in forma associata della gestione della Segreteria Comunale con decorrenza dal 01.02.2021 oppure, se successiva, dalla data di presa d'atto della nuova forma associativa e nulla osta della Prefettura di Milano – UTG di Milano – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di Regione Lombardia;

VISTI:

- il Decreto Prefettizio (Ufficio Territoriale del Governo di Milano) Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia n. 014 in data 25.01.2021 (ns. prot. 560 del 28.01.2021) di presa d'atto dell'estensione della convenzione di segreteria tra i Comuni di Arena Po, Canneto Pavese, Castana e Montescano e di costituzione e classificazione della predetta convenzione;
- il provvedimento del Sindaco del Comune di Arena Po ns. prot. 954/2021 d'individuazione del Segretario Comunale, Dott. Gian Luca Muttarini;
- il Decreto Prefettizio (Ufficio Territoriale del Governo di Milano) Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia n. 36 in data 16.02.2021 (ns. prot. 998 del 18.02.2021) di assegnazione del Segretario Comunale Dott. Gian Luca Muttarini presso la convenzione di segreteria tra i Comuni di Arena Po, Canneto Pavese, Castana e Montescano;
- l'accettazione di nomina a titolare della sede di segreteria convenzionata del Dott. Gian Luca Muttarini, di cui al ns. prot. 1115 del 23.02.2021, con decorrenza 01.03.2021;

DATO ATTO che il Sindaco del Comune di Arena Po, capofila, ha competenza nel procedere agli adempimenti di propria spettanza in ordine alla successiva nomina;

CONSIDERATO:

- che in data 01.03.2021 il Dott. Gian Luca Muttarini ha regolarmente preso servizio;
- questa sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Arena Po, Canneto Pavese, Castana e Montescano appartiene alla classe III[^] e il Dott. Gian Luca Muttarini risulta iscritta all'Albo nella fascia professionale A;

DATO ATTO che l'art.8) della Convenzione stabilisce, tra l'altro “per eventuali maggiorazioni ed emolumenti aggiuntivi si rimanda al CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni Locali triennio 2016/2018. Saranno invece a carico esclusivo di ciascun Comune parte della Convenzione le somme spettanti al Segretario Comunale a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione secondo i parametri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale, della retribuzione di risultato, per la parte afferente a specifici incarichi ed obiettivi conferiti da ciascuna Amministrazione”;

RICHIAMATI:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 22.04.2022, esecutiva, avente a oggetto “Scioglimento consensuale dalla Convenzione tra i Comuni di Arena Po, Canneto Pavese, Castana e Montescano per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale”;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 22.04.2022, esecutiva, avente a oggetto “Approvazione Convenzione tra i Comuni di Arena Po, Portalbera, Canneto Pavese, Castana e Montescano per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale”;
- la Convenzione tra i Comuni di Arena Po, Canneto Pavese, Castana, Montescano e Portalbera per il servizio in forma associata della segreteria Comunale sottoscritta in data 30.04.2022;
- il Decreto Prefettizio (Ufficio Territoriale del Governo di Milano) Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia n. 66 in data 05.05.2022 (ns. prot. 2620 del 07.05.2022) di presa d’atto dello scioglimento della precedente convenzione di segreteria tra i Comuni di Arena Po, Canneto Pavese, Castana e Montescano e di costituzione e classificazione, in classe III°, della Convenzione di segreteria tra i Comuni di Arena Po, Canneto Pavese, Castana, Montescano e Portalbera;
- l’accettazione di nomina a titolare della sede di segreteria convenzionata del Dott. Gian Luca Muttarini con decorrenza 07.05.2022;
- il Decreto Sindacale n. 6 del 11.05.2022 di nomina del Dott. Gian Luca Muttarini quale Segretario titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Arena Po, Canneto Pavese, Castana, Montescano e Portalbera, con decorrenza 07.05.2022;

CONSIDERATO, che in data 07.05.2022, il Dott. Gian Luca Muttarini ha regolarmente preso servizio;

DATTO ATTO che la predetta convenzione per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale è scaduta il 30.04.2025;

RICHIAMATI:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 08 del 21.03.2025, esecutiva, di approvazione della nuova convenzione tra i Comuni di Arena Po, Portalbera, Canneto Pavese, Castana e Montescano per il servizio in forma associata della segreteria comunale, che prevede il proseguo della convenzione con le stesse modalità di gestione fino al 31.12.2025;
- la Convenzione tra i Comuni di Arena Po, Canneto Pavese, Castana, Montescano e Portalbera per il servizio in forma associata della segreteria Comunale sottoscritta digitalmente in data 10.04.2025 e 11.04.2025;
- il Decreto Prefettizio (Ufficio Territoriale del Governo di Milano) Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia n. 229/2025 del 06.05.2025, sottoscritto il 07.05.2025 (ns. prot. 3019 del 08.05.2025) di presa d’atto della proroga della convenzione di segreteria tra i Comuni di Arena Po, Canneto Pavese, Castana, Montescano, Portalbera;
- l’accettazione di nomina a titolare della sede di segreteria convenzionata del Dott. Gian Luca Muttarini con decorrenza 07.05.2025;
- il Decreto Sindacale n. 12 del 08.05.2025 di nomina del Dott. Gian Luca Muttarini quale Segretario titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Arena Po, Canneto Pavese, Castana, Montescano e Portalbera, con decorrenza 07.05.2025;

CONSIDERATO, che in data 07.05.2025, il Dott. Gian Luca Muttarini ha regolarmente proseguito il servizio;

DATO ATTO che rimangono invariate le disposizioni relative a trattamento economico, oneri finanziari, obblighi e garanzie, fatta salva la diversa ripartizione delle spese che risulta così suddivisa: 29% a carico del Comune di Canneto Pavese, 23% a carico del Comune di Castana, 14% a carico del Comune di Montescano, 17% a carico del Comune di Arena Po e 17% a carico del Comune di Portalbera;

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

RICHIAMATI:

- il CCNL per i Segretari Comunali sottoscritto in data 16.05.2001 per il quadriennio normativo 1998 - 2001 e per il biennio economico 1998 – 1999;
- il CCNL 14.12.2010, valido per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, nonché il CCNL 01.03.2011 valido per il biennio economico 2008-2009;
- il CCNL per i Segretari Comunali del 17.12.2020 _ triennio 2016/2018;
- il CCNL per i Segretari Comunali del 11.12.2023 periodo 2019/2021

RICHIAMATO il Decreto Ministero dell'Interno del 21.10.2020 avente a oggetto “Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 30-11-2020;

VISTO in particolare l'art. 3 commi 1) e 2) “L'inquadramento giuridico ed il trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata è determinato dalla classificazione della sede al momento dell'assegnazione o della conferma, in base alla disciplina contrattuale vigente. Gli istituti giuridici ed economici connessi allo svolgimento del rapporto di servizio del segretario titolare di sede convenzionata sono applicati dall'ente capofila. La convenzione disciplina anche le modalità di riparto tra gli enti dell'onere per il trattamento economico del segretario titolare della sede convenzionata”;

CONSIDERATO che il valore complessivo annuo lordo, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, di cui all'art. 3, comma 6, del CCNL 01.03.2011, è determinato come segue: FASCIA B per incarichi in Enti tra 3.000 e 10.000 abitanti Euro 8.230,00;

RICHIAMATO l'art. 58) del CCNL 2019/2021 del 11.12.2023 che ridetermina la retribuzione di posizione, per tredici mensilità, come segue:

Fascia B	
1) incarichi in enti superiori a 10.000 abitanti e fino a 65.000 abitanti	16.806,00
2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti	8.646,00

PRECISATO che il Dott. Gian Luca Muttarini è Segretario di Fascia A ma che ai sensi del citato art. 3 del Decreto Ministero dell'Interno del 21.10.2020 “L'inquadramento giuridico ed il trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata è determinato dalla classificazione della sede al momento dell'assegnazione o della conferma, in base alla disciplina contrattuale vigente.”

RICHIAMATO altresì l'art. 60) del CCNL 2019/2021 del 11.12.2023 avente ad oggetto “Nuova disciplina della retribuzione di posizione”: “La retribuzione di posizione è erogata, in base alle classi demografiche degli enti, entro i seguenti valori minimi e massimi complessivi annui lordi per tredici mensilità:

Fascia B			
1) enti superiori a 10.000 abitanti e fino a 65.000 abitanti	da	16.806,00	a 26.102,22
2) enti tra 3.000 e 10.000 abitanti	da	8.646,00	a 14.068,80

2. Entro i valori di cui al comma 1, gli enti determinano, previo confronto ai sensi dell'art. 34, comma 1 lett. a), la retribuzione di posizione sulla base dei seguenti criteri di graduazione:

a) complessità e responsabilità delle funzioni di cui all'art. 101 del CCNL 17.12.2020 in relazione al contesto organizzativo;

b) attribuzione di funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge incidenti sulle responsabilità interne ed esterne, ivi comprese quelle implicanti la partecipazione ad organismi o commissioni, nonché l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

c) situazioni di oggettivo disagio del contesto ambientale, geografico ed organizzativo, anche connesse all'ubicazione della sede, a carenze di organico o a difficoltà socioeconomiche.

(omissis)

5. Gli enti assicurano, altresì, che nel complessivo rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 la retribuzione di posizione non sia inferiore a quella stabilita nell'Ente per l'incarico dirigenziale più elevato in essere o, in assenza di dirigenti, a quella più elevata, stabilita nell'Ente, per il personale con incarico di elevata qualificazione, tenendo conto di quanto previsto al comma 6 per i segretari titolari di segreteria convenzionata.

(omissis)

7. Gli enti adeguano i propri ordinamenti alla presente disciplina entro il primo giorno del sesto mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL; nelle more, continuano a trovare applicazioni le disposizioni contenute agli artt. 41, commi 4 e 5 del CCNL 16.01.2001 biennio economico 1998-1999, l'art. 107, comma 4, del CCNL 17.12.2020, nonché gli artt. 1 e 2 del CCNI del 22.12.2003, i contenuti dell'Allegato A) e l'art. 1 del CCNI 13.01.2009. Le predette norme sono comunque disapplicate dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL. Con riferimento agli incarichi in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, qualora la retribuzione di posizione di nuova attribuzione in applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 risulti inferiore alla retribuzione di posizione in essere, comprensiva delle maggiorazioni, determinata in base alla previgente disciplina contrattuale, continua ad essere corrisposta la retribuzione di posizione in godimento, fino alla data di scadenza dell'incarico, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. Lgs. n. 75/2017.

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 17 del 31.12.2024 di approvazione del sistema di graduazione della retribuzione di posizione del Segretario Comunale; il predetto decreto approva la valutazione della retribuzione di posizione del segretario comunale, nel rispetto del sistema di graduazione della retribuzione di posizione di cui al CCNL 11.12.2023 e quantifica l'importo corrispondente a Euro 14.068,80;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 45 comma 1 del CCNL 16.05.2001 "Al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37, comma 1 da a) ad e) in godimento"; nello specifico la percentuale è calcolata sulle seguenti voci retributive: trattamento stipendiale, indennità di vacanza contrattuale, retribuzione individuale di anzianità, retribuzione di posizione;

VISTO e RICHIAMATO l'art. 63) del CCNL 2019/2021 del 11.12.2023 che disapplica e sostituisce l'art. 45 del CCNL 16.05.2001 – biennio economico 1998-1999, nonché l'art. 1 del CCNI del 13.01.2009, come segue:

1. Al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 56, comma 1, lett. a), b), c) e d).

2. Al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili.

3. Gli oneri conseguenti all'applicazione dei commi 1 e 2 si ripartiscono tra i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione.

RICHIAMATI:

- a) l'art. 41, comma 5 del CCNL 16.05.2001 che istituisce il c.d. meccanismo del "galleggiamento" e prevede che gli enti assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del Segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa;

COMUNE DI ARENA PO PROVINCIA DI PAVIA

- b) l'art. 107) comma 2) del CCNL 17.12.2020 "Fermo restando l'art. 4, comma 26 della legge n. 183/2011 e l'art. 16-ter comma 11 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 41, comma 5 del CCNL del 16/5/2001, il valore retributivo da porre a raffronto con la retribuzione di posizione stabilita nell'ente, per la funzione dirigenziale più elevata o, negli enti privi di dirigenza, per la posizione organizzativa più elevata, è pari alla complessiva ed effettiva retribuzione di posizione del segretario comunale e provinciale, comprensiva delle eventuali maggiorazioni di cui all'art. 41, comma 4 del CCNL del 16/5/2001 e degli incrementi riconosciuti ai sensi del comma 1"

Continua ad essere applicabile il vincolo al cd galleggiamento dei segretari, come chiarito dal parere Aran AFL 79.

VISTO il Parere n. 5/2011 del Ministero dell'Interno – Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali in base al quale il "galleggiamento" rappresenta per l'Ente uno specifico obbligo contrattuale e il compenso deve essere corrisposto dall'Ente capofila; si ritiene che *"qualora all'interno degli enti che hanno sottoscritto il patto convenzionale sia presente un funzionario, ovvero un dirigente, che percepisca una retribuzione di posizione maggiore a quella erogata al segretario della medesima convenzione, il meccanismo del galleggiamento rappresenti per l'ente un preciso obbligo contrattuale"*;

CONSIDERATO altresì che il citato Parere rappresenta, inoltre, che gli effetti derivanti dall'applicazione dell'istituto del galleggiamento debbano ricadere, in quanto realizza un unico soggetto giuridico, sulla sede di segreteria convenzionata complessivamente considerata e i relativi oneri, quindi, ripartiti secondo la proporzione percentuale di spesa prevista nel patto convenzionale;

RILEVATO quindi che il galleggiamento opera rispetto alla posizione più elevata esistente all'interno della Convenzione e che nell'accordo convenzionale non sono previsti diversi criteri di riparto;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni di Prima Collina (Canneto Pavese, Castana e Montescano) n. 7 del 15.05.2024 di nomina del Titolare di "Elevata Qualificazione" (già denominata "Posizione Organizzativa" dell'area di servizio Finanziario – Tributi della Dott.ssa Silvia Calvi (decorrenza 15.05.2024) – acquisto agli atti dell'Ente con prot. n. 4518 del 06.07.2024;

DATO ATTO che, in forza della predetta nomina, è determinata la retribuzione di posizione nella misura di Euro 16.000,00 annui lordi ed è revocato l'incarico al Segretario dell'Ente, quale responsabile dell'area di servizio Finanziario e Tributario;

DATO ATTO quindi che, nell'ambito della convenzione, l'importo più elevato della retribuzione di posizione erogata ai responsabili dei servizi ammonta ad € 16.000,00 annui (Responsabile Area Finanziaria e Tributi dell'Unione dei Comuni);

DATO ATTO che la revoca dell'incarico al Segretario Comunale di cui al citato Decreto n. 7 del 15.05.2024, si considera ai fini del calcolo dell'istituto del galleggiamento, quanto stabilito all'art. 60) del CCNL 2019/2021 del 11.12.2023; Si deve ritenere che gli effetti dell'applicazione dell'istituto del "galleggiamento" debba ricadere sulla segreteria convenzionata complessivamente considerata e i relativi oneri devono essere ripartiti secondo la proporzione percentuale di spesa prevista dal patto convenzionale (parere n. 5/2011 dell'ex Agenzia dei segretari comunali e provinciali).

Nel caso non vi sono previsioni specifiche nel patto convenzionale, ai fini dell'applicazione dell'istituto occorre fare riferimento alla retribuzione di posizione più elevata, prevista negli enti del patto convenzionale, che deve essere confrontata con la retribuzione di posizione del segretario comunale, comprensiva delle maggiorazioni riconosciute; *l'importo dell'allineamento deve essere ripartito tra gli enti della convenzione in misura proporzionale alla ripartizione di spese per la segreteria, correlata alle rispettive ore previste in convenzione.*

CONSIDERATO che occorre provvedere alla rideterminazione del trattamento economico del Segretario Comunale, come stabilito dalla vigente normativa alla luce di quanto sopra esposto, come segue:

retribuzione di posizione (art. 60 CCNL 11.12.2023 periodo 2019-2021) come determinata dal Decreto sindacale n. 17 del 31.12.2024	Euro 14.068,80
Retribuzione di posizione più elevata attribuita a posizione organizzativa	Euro 16.000,00
Importo galleggiamento su base annua	Euro 1.931,20

VERIFICATA la disponibilità delle risorse finanziarie e la capacità di spesa dell'Ente, da intendersi, quest'ultima in termini di rispetto delle generali regole di limitazione e controllo della spesa per il personale, quali introdotte e costantemente confermate, per gli Enti Locali, dalle norme degli ultimi anni;

RILEVATO che il Dott. Gian Luca Muttarini assume anche l'incarico di Segretario dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina (costituita dai Comuni di Canneto Pavese, Castana e Montescano e di cui alla convenzione di segreteria richiamata), in quanto il comma 5-ter dell'art. 32 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, introdotto dall'[articolo 1, comma 105, lettera c\), legge n. 56 del 2014](#), dispone che il Presidente dell'Unione di Comuni si avvale del Segretario di un Comune facente parte dell'Unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

CONSIDERATO che:

- a) in forza delle citate disposizioni normative e convenzionali;
- b) dell'attribuzione, da parte dell'Unione dei Comuni di Prima Collina a far data dal 15.05.2024, della Responsabilità del Servizio Finanziario e del Servizio Tributi alla Dott.ssa Silvia Calvi e della conseguenziale revoca dell'incarico al Segretario Comunale;
- c) delle disposizioni di cui all'art. 60) del CCNL 2019/2021 del 11.12.2023;
- d) del parere ARAN AFL 79 sull'applicazione dell'istituto del c.d. "galleggiamento"
- e) del Decreto sindacale n. 17 del 31.12.2024

si rende necessario quantificare la retribuzione complessiva del segretario comunale a far data dal 07.05.2025 e con "conguaglio" dal 01.01.2025, con riferimento alla sola applicazione dell'istituto del galleggiamento;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.P.R. 04.12.1997, n. 465 e successive modifiche e integrazioni;
- il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI ATTRIBUIRE al Segretario Comunale, Dott. Gian Luca Muttarini, titolare della sede di Segreteria convenzionata tra i Comuni di Arena Po, Canneto Pavese, Castana, Montescano e Portalbera (PV) il seguente trattamento economico con allineamento della retribuzione di posizione in godimento da parte del Segretario Comunale titolare *alla più alta retribuzione di posizione attualmente in godimento da parte dei Responsabili di Servizio all'interno della Convenzione:*

COMUNE DI ARENA PO
PROVINCIA DI PAVIA

	Trattamento economico su base annua	per 13 mensilità
A	Retribuzione tabellare (CCNL Segretari Comunali e Provinciali 11.12.2023)	Euro 47.015,80
B	Assegna ad personam	Euro 424,71
C	Indennità di vacanza contrattuale (IVC)	Euro 235,04* Euro 1.574,82* Euro 211,58*
D	Retribuzione di posizione (art. 60 CCNL 11.12.2023 e Decreto Sindacale 17 del 31.12.2024)	Euro 14.068,80
E	Indennità di Convenzione (Art. 63 CCNL 11.12.2023)	Euro 15.377,31
F	Indennità di galleggiamento (art. 60 CCNL 11.12.2023)	Euro 1.931,20
	TOTALE	Euro 80.839,26

*Euro 18,08 IVC mensile anno 2022

Euro 121,14 IVC mensile anno 2024

Euro 21,70 IVC mensile decorrenza aprile 2025

3. DI CORRISPONDERE al Segretario Comunale, Dott. Gian Luca Muttarini, i diritti di rogito nella misura spettante dalla vigente normativa.
4. DI DEMANDARE al Servizio Finanziario del Comune capo convenzione tutti gli adempimenti successivi e necessari ai fini dell'esecuzione del presente Decreto.
5. DI PUBBLICARE il presente decreto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.
6. DI TRASMETTERE copia del presente decreto al Segretario Comunale, al Revisore dei Conti e ai Sindaci dei Comuni convenzionati oltre che al Presidente dell'Unione di Comuni Prima Collina.

Per quanto non previsto nel presente decreto si demanda alle disposizioni normative e contrattuali

Arena Po, li 05.06.2025

Il Sindaco
ALESSANDRO BELFORTI

Visto si attesta la regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Silvia Emanuelli